



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, l'utilizzo e le norme degli impianti sportivi di proprietà del Comune di San Giovanni La Punta.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

La fruizione degli attuali impianti comunali (campo di calcio, pattinodromo e palestra) verrà consentita nei limiti del massimo impegno. Sulla base di criteri oggettivi, possono essere concessi alle istituzioni sportive o scolastiche e la loro gestione non può perseguire scopi di lucro ed essere improntata ai principi di buon andamento e d'imparzialità, ai criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza ed è volta alla massima diffusione delle discipline praticabili, senza distinzione alcuna.

ART. 3 – QUADRO DELLE COMPETENZE

Con l'adozione del presente Regolamento viene disciplinata dall'organo elettivo la fruibilità delle infrastrutture sportive comunali, unitamente alla salvaguardia delle stesse, ivi incluse le finalità del pubblico servizio. Nella fattispecie, sarà cura del competente settore procedere all'elaborazione delle tariffe (in applicazione dell'art. 117 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000) ed all'eventuale adeguamento annuale, predisporre l'ammissione o il diniego alla struttura, recependo la conformità ai requisiti di legge dal comparto tecnico, progettuale e manutentivo.

TITOLO II CRITERI GENERALI E MODALITA'

ART. 4 – CRITERI GENERALI DELLA FRUIZIONE

L'assegnazione, in virtù della quale saranno svolte preparazioni atletiche, allenamenti, gare dei molteplici campionati, saggi ginnici e generiche attività sportive, sarà consentita a Società, Enti e/o Associazioni regolarmente affiliate agli organismi federali regionali e/o nazionali riconosciute dal CONI ed agli Istituti scolastici territoriali di ogni ordine e grado.

ART. 5 – PRIORITA'

L'assegnazione degli impianti prevede l'inoltro dell'istanza, da produrre nei termini stabiliti dal successivo art. 7. In linea di massima, verranno privilegiate le Società e/o le Associazioni

Sportive, regolarmente affiliate agli organismi federali nazionali e/o regionali, aventi sede nell'ambito territoriale e che abbiano svolto attività sportiva nel territorio da almeno 3 anni. E' facoltà, comunque, dell'Ente, concedere l'utilizzo degli impianti per iniziative diverse che apportino benefici alla comunità.

ART. 6 – CONCESSIONE PER EVENTI OCCASIONALI

Principalmente, gli impianti sportivi saranno riservati all'espletamento dei vari campionati federali nazionali e/o regionali e/o provinciali, ivi comprese le categorie giovanili, od utilizzati dagli Istituti scolastici. Analogamente verrà data priorità agli allenamenti, ai tornei, alla promozione sportiva ed alle attività fisico-motorie. In alternativa possono essere concessi occasionalmente per meeting ed incontri extrasportivi nell'ambito culturale, congressuale, assembleare e relazionale. In tali circostanze dovranno essere comunque rispettati i limiti previsti dalla relativa agibilità e la scrupolosa osservanza delle norme espresse dal D.P.R. n. 311 del 28/05/2001. La richiesta dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'evento, subordinando la concessione all'assunzione della R.C. (Responsabilità Civile) e della Responsabilità Civile Terzi, mediante sottoscrizioni di polizze antinfortunistiche, che dovranno obbligatoriamente essere accluse alle istanze medesime, a tutela dei partecipanti e per la salvaguardia di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture e/o agli impianti.

ART. 7 – AMMISSIONI

Coloro i quali siano interessati ad avvalersi degli impianti comunali nell'ambito sportivo-agonistico, dovranno presentare formale istanza, nel periodo che va dal 1° al 30 giugno di ogni anno, termine perentorio oltre il quale le domande non verranno accolte. Nell'istanza dovranno essere indicate la disciplina sportiva che si intende svolgere e la fascia oraria richiesta, allegando il documento attestante l'affiliazione all'organismo federale; essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società e/o Associazione Sportiva, accludendo copia dell'atto costitutivo o dello Statuto (tranne che sia stato presentato nelle decorse stagioni). In tale circostanza dovranno essere segnalate le eventuali modifiche apportate. L'ammissione resta comunque subordinata alle prescrizioni rese dal dichiarante nei modi e nei termini di legge (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) attinente ai seguenti adempimenti:

- Assunzione della Responsabilità civile scaturente dallo svolgimento dell'attività, stipula di polizze antinfortunistiche a tutela degli atleti e dello staff, oltre ad un ulteriore premio assicurativo quale la Responsabilità Civile Terzi, volta a garantire eventuali danni inferti dai tesserati alle strutture e/o agli impianti ivi dislocati;
- Obbligo alla corresponsione delle tariffe nelle modalità e nei limiti stabiliti dal successivo art. 10;
- Scrupoloso rispetto degli orari assegnati con divieto di sub-concessione;
- Presenza obbligatoria di un Responsabile o di un Istruttore per avere accesso agli impianti;
- Scrupolosa osservanza delle norme igieniche e sanitarie vigenti e quelle relative all'idoneità fisica dei tesserati e dello staff;
- Accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente Regolamento ed, in particolare, nell'assunzione degli impegni connessi alla comunicazione degli orari e dei calendari.

Per quanto concerne le istanze pervenute fuori termine, le stesse saranno vagliate ed eventualmente accolte qualora venga espressamente dichiarata la parziale o totale rinuncia degli spazi concessi agli assegnatari. Infine, il competente Ufficio ha la facoltà di revocare, modificare o sospendere temporaneamente gli orari e le turnazioni attribuite, durante l'esecuzione dell'ordinaria e/o della straordinaria manutenzione o per occasionali esigenze. Tali circostanze saranno tempestivamente comunicate alle Società e/o Associazioni Sportive entro un periodo

sufficiente atto a consentire il rinvio degli allenamenti e/o delle gare previste, salvo motivate e comprovate urgenze.

ART. 8 – FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI

La redazione del calendario degli incontri delle varie categorie è totalmente ascritta ai competenti organismi federali e, di contro, rimane obbligo dell'Ente proprietario, disciplinare la fruizione delle proprie strutture nel rispetto dei criteri generali; spetta all'Ente l'assegnazione del personale cui compete l'apertura, la chiusura, la vigilanza e l'assolvimento delle ordinarie mansioni. Sulla presenza dei custodi addetti verrà prefissata la consequenziale ripartizione degli spazi orari e, in rapporto all'estensione delle incombenze sportive, verrà previsto un criterio di distribuzione più o meno ampio. Eventuali osservazioni dovranno essere avanzate entro 5 giorni dalla ripartizione stessa ed analogamente allorquando si verificano variazioni dei calendari decisi dall'organismo federale di affiliazione.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

L'Ente, riservandosi la facoltà di riformulare le tariffe qualora scaturissero esigenze finanziarie diverse, fa presente che per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, viene prevista la corresponsione di una tariffa (attinente la gestione ordinaria, ovvero i consumi idrici, energetici e termici, oltre agli emolumenti per il personale addetto) ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera "f", del Decreto Leg.vo n. 267 del 18/08/2000, i cui importi verranno stabiliti con successiva determina dirigenziale. Qualora dovessero sussistere eventuali pendenze od insolvenze nei versamenti dovuti, l'Ente precluderà alle istituzioni inadempienti la prosecuzione o il rinnovo ad avvalersi delle infrastrutture.

ART. 10 – MODALITA' DEI VERSAMENTI

I corrispettivi decorrono dall'utilizzo delle strutture e degli impianti per la preparazione atletica e dovranno essere corrisposti entro la 1^a decade del corrispondente mese, rapportato alla complessiva assegnazione oraria del correlato periodo. Trascorsi infruttuosamente 20 giorni dalla prefissata scadenza, in funzione della quale verrà inoltrata alla Società e/o all'Associazione Sportiva inadempiente un'interlocutoria sollecitazione, verrà emessa la revoca immediata dell'autorizzazione. Per la riammissione, la Società e/o l'Associazione Sportiva dovrà corrispondere una maggiorazione del 30% sulla tariffa non corrisposta nel termine previsto e, comunque, dopo la terza corresponsione in ritardo, verrà applicata la definitiva revoca della concessione. Si precisa che il computo resta subordinato all'effettiva fruizione degli impianti, per la quale verrà detratto l'orario inutilizzato qualora eventi climatici avversi ed imprevedibili o di altra natura rendano inutilizzabile la struttura, purché formalmente comunicati, tramite fax o mail, entro e non oltre le 24 ore successive. Nel caso non pervenga alcuna comunicazione in merito la tariffa verrà ugualmente addebitata. Nel caso di anticipi e/o posticipi di partite di campionato o per le gare amichevoli, è obbligatorio che le comunicazioni pervengano all'Ente, tramite fax o mail, entro e non oltre le 48 ore prima dell'evento, pena la non ammissibilità della richiesta e la conseguente indisponibilità degli impianti. Nel caso di mancata realizzazione dell'evento per qualunque motivazione ascrivibile all'Ente, sarà effettuato il rimborso totale e/o lo scomputo per i mesi successivi e/o il riaccredito per la stagione agonistica successiva.

ART. 11 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il verificarsi di una delle seguenti inottemperanze, comporta la sospensione o la revoca dell'assegnazione, in relazione alla gravità, oltre al risarcimento di eventuali danneggiamenti per il ripristino della struttura allo status quo ante:

- 1) Inosservanza delle norme sancite dal presente Regolamento;
- 2) Aver cagionato danni di particolare rilevanza e gravità;
- 3) Uso delle strutture e degli impianti con modalità o finalità diverse da quelle per cui era stata rilasciata la concessione;
- 4) Avere consentito l'utilizzo parziale e/o a titolo gratuito dell'impianto a terzi;
- 5) Avere commesso gravi e reiterati atti di intolleranza dei tesserati e/o dello staff e/o dei dirigenti nei confronti di terzi;
- 6) Avere installato e/o modificato le attrezzature degli impianti;
- 7) Inottemperanza nei pagamenti;
- 8) Mancato utilizzo degli impianti per oltre un mese o per almeno il 50% dei turni concessi nell'arco di 30 giorni (salvo per cause di calamità naturali e/o fenomeni atmosferici imprevedibili).

TITOLO III RESPONSABILITA'

ART. 12 – NORME COMPORTAMENTALI

L'accesso agli impianti è consentito ai tesserati della Società e/o dell'Associazione Sportiva, qualora accompagnati da un dirigente o trainer ed analogamente l'accesso degli studenti è permesso in presenza di un insegnante o del dirigente scolastico. Essi sono responsabili in toto dei loro studenti, dei loro tesserati o di chiunque introducano nelle strutture; pertanto, è vietato l'ingresso alle persone diverse dai soggetti autorizzati. Gli assegnatari si intendono obbligati ad osservare ed a far rispettare la massima diligenza nell'utilizzo delle strutture e degli impianti, delle aree adiacenti, delle attrezzature, degli spogliatoi, dei servizi igienici, anche al fine di evitare qualsiasi danno a terzi. Altresì sono obbligati a segnalare tempestivamente qualsiasi danneggiamento commesso dal proprio studente o tesserato o commesso da altri, per il quale la Società e/o l'Associazione Sportiva del tesserato è tenuta a risarcire l'Ente del danno causato. Qualunque intervento a modifica del preesistente che procuri danni o rischi alla funzionalità delle strutture e degli impianti comporta la piena e completa responsabilità civile, patrimoniale e penale dell'assegnatario o di chi l'abbia disposto. Infine, al termine degli allenamenti e/o delle partite di campionato e/o degli incontri amichevoli, gli spogliatoi devono essere lasciati liberi da indumenti od effetti personali, in quanto l'Ente ed i custodi non rispondono di eventuali danni, smarrimenti, furti, inerenti a beni individuali dei frequentatori.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 13 – ESECUTIVITA' E NORMATIVE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni delle singole Federazioni Sportive e del CONI per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate, alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione sportiva per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva, alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento. Le disposizioni del presente ordinamento entrano in vigore il 15° giorno successivo al momento in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva. Il testo del presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web comunale, sarà inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali e chiunque potrà avanzarne richiesta scritta per la visione o per la riproduzione fotostatica.
